

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 474 del 17011. 2008

Oggetto: Tirocinio di Formazione e di Orientamento (L. n.196/97). Convenzione tra Provincia di Benevento e Università degli Studi di Napoli Federico II

1) Prof. Ing	. Aniello	CIMITILE	- Presidente	<u> </u>	
2) Dott.	Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente		
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore		
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore		
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	Section of the sectio	
6) Prof.ssa.	Maria	CIROCCO	- Assessore		
7) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore		
8) Dott.	Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore		
9) Geom.	Carmine	VALENTING	- Assessore		

PREMESSA

• la Provincia di Benevento ha inteso provvedere alla pianificazione del territorio di propria competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale;

LA GIUNTA

- all'uopo ha deciso di dotarsi di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- con delibere del 20/04/2002, 06/11/2002, 07/03/2003, il Consiglio Provinciale ha approvato, rispettivamente, il Documento di indirizzi, la bozza del PTCP parte strutturale e la bozza del PTCP quadro conoscitivo-quadro strategico e, in data 16/02/2004 la Giunta Provinciale ha adottato la bozza del PTCP parte strutturale parte programmatica;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 86 del 16/12/2004 è stato definitivamente adottato il PTCP;
- la legge regionale n. 16 del 22.12.2004, che detta le "norme sul governo del territorio", all'art. 18 stabilisce che il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 143;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) all'art. 143 definisce le caratteristiche ed i contenuti del piano paesaggistico.

- allo stato si stà procedendo all'integrazione del PTCP della Provincia di Benevento per adeguarlo alla L.R. 16/04 e per equipararlo al Piano Paesistico in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e regionale vigente in materia;
- il PTCP adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 86 del 16/12/2004, necessita di adeguamento alla legge Regionale n. 16/04 ed è indispensabile produrre gli allegati alle Norme Tecniche di Attuazione al fine di consentire la verifica di compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali, rispetto al PTCP;
- per la redazione del Piano Paesistico provinciale sono attualmente in corso le seguenti attività:
 - a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
 - b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica, definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio;
 - d) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
 - e) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - f) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Visto

- la richiesta dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura a firma del Presidente del Corso di Laurea Specialistica Prof. Alessandro Dal Piaz, con la quale si chiede alla Provincia di Benevento di accogliere almeno un tirocinante per anno per l'acquisizione di conoscenze in materie di procedure tecnico-amministrative per la pianificazione di area vasta, generale e di settore, e di istruttoria e valutazione degli strumenti urbanistici comunali;
- lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I° n.38, codice fiscale n.00876220633 e la Provincia di Benevento;

Rilevato

- che, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 196/97 e del decreto del Ministro del Lavoro n° 142 del 25/03/98, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio degli studenti universitari e neo laureati presso le pubbliche amministrazioni, senza determinare l'istaurarsi di rapporti continuativi di lavoro;
- che una collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata oltre che a una maggiore crescita dei processi formativi dei discenti anche ad una più approfondita conoscenza del patrimonio naturale esistente e a una migliore gestione delle aree naturali protette e del territorio in genere, apporta indubbi vantaggi per la possibilità di avvalersi di conoscenze e professionalità specifiche.

Considerato

- che, nell'ambito delle attività svolte presso il Settore Pianificazione Territoriale, è possibile l'attivazione del periodo di tirocinio così come richiesto dalla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico;
- Che la realizzazione del tirocinio non comporta per la Provincia oneri finanziari o di altra natura;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il Dirigente del Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

(Ing. Angelo D'Angelo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (Dr. Andrea LANZALONE)

201		
LA	* ASSET ASSET	and the second of
B / 1		<i>a</i> /9

Su parere favorevole dell'Assessore relatore ACETO

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. di accogliere la richiesta del Presidente del Corso di Laurea Specialistica Ptua (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di ospitare presso il Settore Pianificazione Territoriale di questa Provincia almeno un tirocinante per anno in materia di Pianificazione territoriale e ambientale;
- 2. di approvare lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I° n.38, e la Provincia di Benevento;
- 3. di dare atto che l'università degli Studi di Napoli Federico II, quale soggetto promotore, assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e che tale attività di stage, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97, non comporta alcun onere finanziario per il bilancio della Provincia di Benevento.
- 4. di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Ing. Angelo D'Angelo, alla firma della convenzione citata e della scheda informativa:
- 5. di onerare il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale degli adempimenti connessi e consequenziali al presente Atto;
- 6. dare alla presente immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERAI (Dr. Tommaso PAOLUCCI) (Not. Cladio GCGLLETI))	LE	(Prof. Ing. Aniellof CIMITILE)
The state of the s	J _o -D. Lgs.vo 18.8.2000, n	data odierna, per rimanervi per 15 giorni
IL MESSO .	II (100	SPERENCARIO GENERALE M. Claudio UGGELLETTI (UNICARIO DE CONTRA LE TITULE)
	uppo ai sensi dell'art. 12 razione è divenuta esecu	5 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. utiva a norma dell'art. 124 del T.U. –
lì	stessa non sono stati sono	evati i mevi nei termini di legge.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO		SEGRETARIO GENERALE
Si certifica che la presente delibe 18.8.2000, n. 267 il giorno 0 1 NOV Dichiarata immediatamente esegu Decorsi 10 giorni dalla sua pubbli E' stata revocata con atto n. Benevento lì, 0 7 NOV. 2008	ibile (art. 134, comma 4, cazione (art. 134, comma del	a 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
	IL SA Mon.	Grandio UCSELLETTI)
Copia per SETTORE PINALIFICAZIONE i SETTORE i SETTORE i Revisori dei Conti	1/6952 pro	ot. n ot. n ot. n
Nucleo di Valutazione i	1	ot. n
√ Conferenza dei Capigruppo i	l pro	ot. n

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, codice fiscale n.00876220633, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore protempore, Guido Trombetti, nato a Napoli il 04/04/1949

E

			(denominazione	e dell'Azienda,	Istituzione	o Ente), con
sede	lega	le	in			Via
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		AP	partita	I.V.A. n		, d'ora in
poi denomina	to soggetto	ospitant	e, rappresentato	da		nato a
			il			
residente	per	la	carica	in ¹		
Via			,, a ciò autorizz	ato in forza del	la carica rico _l	perta

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi 1'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo;

VISTO l'art. 10 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

¹ Sede aziendale.

- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:
- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- 4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

- 1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- 2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- 3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 4

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Art. 5

- 1. Il soggetto ospitante si impegna:
- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e a mettere a disposizione i mezzi eventualmente necessari;
- c) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'I.N.A.I.L. ed all'Università stessa.
- d) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 7

- 1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
- 2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li.

Firma e timbro per l'Università
Firma e timbro per il soggetto ospitante



Corso di Laurea Specialistica Ptua - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Prot. 26/2008

Spett.
Ing. Angelo D'Angelo
Dirigente Settore Pianificazione Territoriale
Amministrazione Provinciale di
BENEVENTO

Oggetto: richiesta di accoglimento di allievi come tirocinanti

Nel Corso di laurea specialistica in *Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale* è previsto lo svolgimento da parte degli allievi di un tirocinio utile alla loro formazione tecnicoscientifica. Sotto questo profilo, il Settore che Ella dirige risulta pienamente rispondente a tali finalità.

Le chiedo pertanto che voglia consentire – in particolare e nell'immediato per lo studente Luca Servodio – l'attuazione di tale possibilità, proponendo alla Giunta Provinciale di deliberare la stipula della necessaria convenzione con l'Università Federico II di Napoli, in modo da poter consentire l'accoglimento di almeno un tirocinante per anno per la acquisizione di conoscenze in materia di procedure tecnico-amministrative per la pianificazione di area vasta, generale e di settore, e di istruttoria e valutazione degli strumenti urbanistici comunali.

RingraziandoLa dell'attenzione, Le invio cordiali saluti

Il Presidente del Corso di laurea specialistica (prof. Alessandro Dal Piaz) (prof. Ale